



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 novembre 2009 (20.11)**

**15575/09**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/ 0140 (CNS)**

---

---

**SOC 670  
JAI 805  
MI 413**

**RELAZIONE**

---

della: presidenza  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti(parte prima)/Consiglio EPSCO  
doc. prec.: 15320/09 SOC 645 JAI 762 MI 407  
prop. Comm.: 11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246  
Oggetto : Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale  
- Relazione sullo stato di avanzamento

---

**I. INTRODUZIONE**

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, complemento alla legislazione CE vigente nel settore <sup>1</sup>, vieterà la discriminazione per i motivi suddetti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; prestazioni sociali; istruzione; accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

---

<sup>1</sup> In particolare le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Al momento della presentazione le delegazioni, in ampia maggioranza, hanno accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato il significato della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità<sup>2</sup>. Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni con maggiori ambizioni in materia di disabilità.

Alcune delegazioni, pur mettendo in risalto l'importanza della lotta alla discriminazione, hanno espresso il parere che, prima che si adotti altra normativa a livello comunitario, occorra acquisire maggiore esperienza con l'attuazione del diritto comunitario in vigore. Queste delegazioni hanno messo in discussione la tempestività e la necessità della proposta della Commissione, che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità.

Talune altre delegazioni hanno chiesto anche chiarimenti ed hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla divisione di competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve di esame generale sulla proposta. CZ, DK, FR, MT e UK hanno mantenuto riserve d'esame parlamentare mentre CY e PL riserve di esame linguistico. La Commissione, nel frattempo, ha confermato per il momento la propria proposta originale ed ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica ad essa apportata.

---

<sup>2</sup> V. docc. 12892/2/08 REV 2, 12892/08 ADD 1 REV 1, 8321/09, 9277/09 e 12786/09.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009<sup>3</sup>.

## II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA SVEDESE

L'8 giugno 2009 il Consiglio EPSCO è stato informato dei progressi realizzati sotto la presidenza ceca per quanto riguarda le disposizioni sulla disabilità<sup>4</sup> e il Gruppo "Questioni sociali" ha continuato l'esame di tutta la proposta sotto la presidenza svedese in base a una serie di proposte redazionali della presidenza stessa concernenti in particolare *il campo d'applicazione* della direttiva, *la divisione delle competenze* tra la Comunità europea e gli Stati membri, *le disposizioni in materia di disabilità* e *il calendario per l'attuazione*<sup>5</sup>. Queste proposte redazionali miravano *tra l'altro* a:

- precisare *il campo d'applicazione* mediante una modifica dell'articolo 3 e una serie di esempi e spiegazioni nei considerando;
- chiarire la questione delle *competenze* rispettive della Comunità europea e degli Stati membri precisando che la direttiva non pregiudica la divisione delle competenze (articolo 3, paragrafo 2) ed elencando esplicitamente taluni aspetti cui la direttiva non si applica (articolo 3, paragrafo 2);

---

<sup>3</sup> V. doc. A6-0149/2009. È stata nominata relatrice Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE).

<sup>4</sup> Ved. doc. 10073/1/09 REV 1.

<sup>5</sup> Docc. 11774/09, 12792/09, 13238/09, 14009/09 e 15320/09. Il Gruppo ha discusso la proposta nel corso di sei riunioni: 17 luglio, 7 e 22 settembre, 22 ottobre, e 9 e 13 novembre 2009.

- affinare le *disposizioni sulla disabilità*, tra l'altro allineandole maggiormente sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e introducendo una netta distinzione tra il requisito generale di migliorare "l'accessibilità" e quello più specifico di mettere a disposizione "soluzioni ragionevoli" per garantire l'accesso in specifici casi;
- introdurre disposizioni più chiare sulle *legittime disparità di trattamento*, anche per motivi di età e disabilità; nonché
- adeguare il *calendario di attuazione provvisorio* prevedendo scadenze distinte per l'attuazione delle disposizioni atte a garantire l'accessibilità a edifici, strutture e infrastrutture nuovi, a edifici, strutture e infrastrutture esistenti soggette a profondo rinnovamento (5 anni), e a tutti gli altri edifici, strutture e infrastrutture esistenti (20 anni).

Le delegazioni hanno accolto con ampio favore le proposte della presidenza come un passo avanti nella giusta direzione. Tuttavia le discussioni hanno anche mostrato che un profondo lavoro è ancora necessario su molti aspetti della proposta.

### III. QUESTIONI IN SOSPESO

#### 1. Divisione delle competenze, campo di applicazione e sussidiarietà (articolo 3)

Occorrono ulteriori discussioni sul *campo d'applicazione*, anche per stabilire la portata voluta delle *disposizioni sulla disabilità* (ved. oltre) e al fine di demarcare la *divisione di competenze* tra Stati membri e Comunità europea anche più precisamente di quanto fatto finora <sup>6</sup>. Segnatamente, ulteriori lavori sono necessari per precisare la delicata distinzione tra *accesso* a settori quali l'istruzione, la sanità e la protezione sociale, e *l'organizzazione* di tali settori, essendo quest'ultimo un aspetto di competenza nazionale.

---

<sup>6</sup> Cfr. anche il parere del Servizio giuridico del Consiglio (doc. 14896/08).

## 2. **Disposizioni sulla disabilità (articoli 4, 4 bis e 4 ter)**

Ulteriori discussioni si renderanno necessarie sulle questioni seguenti:

- *la portata* delle disposizioni e *gli obblighi concreti* da imporre, anche per quanto riguarda l'ambiente fisico (o "ambiente costruito"); edifici, strutture e infrastrutture, nuovi ed esistenti; diversi tipi di edifici e di abitazioni; trasporti, e concezione e produzione dei beni;
- il metodo per valutare ciò che costituisce *un onere sproporzionato*, e il concetto di *rifiuto di soluzioni ragionevoli*.
- *le implicazioni finanziarie, amministrative e pratiche* delle disposizioni e la loro portata, specie per quanto concerne le *PMI e i lavoratori autonomi*; nonché
- l'esatta interrelazione tra il progetto di direttiva e *norme o specifiche settoriali più particolareggiate* sull'accessibilità di particolari beni e servizi, tra cui i trasporti pubblici.

## 3. **Calendario di attuazione**

Le delegazioni hanno accolto con grande favore l'approccio sempre più sfumato al calendario di attuazione, ma hanno anche chiesto un chiarimento sugli obblighi imposti dalla direttiva prima che si concordino le date.

#### 4. Certezza del diritto nell'intera direttiva

Sottolineando l'importanza della certezza del diritto, le delegazioni hanno espresso l'auspicio che non vi siano altri casi da dover proporre dinanzi alla Corte di giustizia europea (CGCE). Esse, di conseguenza, hanno messo in risalto la necessità di una formulazione più chiara possibile, anche nelle *definizioni* dei termini fondamentali, ed hanno sottolineato l'importanza di assicurare *coerenza con la normativa vigente*.

#### 5. Varie

Occorrerà discutere ulteriormente anche un consistente numero di altre questioni, tra cui:

- la *base giuridica* ivi compresa la *dimensione transfrontaliera*, che presuppone le competenze della Comunità nei settori elencati nel campo di applicazione;
- le nozioni di *molestie*, *discriminazione per associazione* e *discriminazione basata su presunzioni*;
- le legittime disparità di trattamento *in funzione dell'età* (specie per quanto riguarda i minori) e *della disabilità associata all'età* nella fornitura di *servizi finanziari* (compresi quelli bancari e assicurativi);
- la necessità di trovare il giusto equilibrio tra la *tutela contro la discriminazione* e *i diritti nella sfera della vita privata* (tra cui la libertà di parola e di religione); nonché
- la questione dell'*integrazione della dimensione di genere*.

Maggiori informazioni e dettagli sulla posizione delle delegazioni si trovano nei docc. 14008/09, 14979/09 + COR 1e 16063/09<sup>7</sup>.

#### **IV. CONCLUSIONE**

Pur essendosi compiuti progressi tangibili sotto la presidenza svedese nel tentativo di chiarire *il campo d'applicazione, la divisione delle competenze, le disposizioni sulla disabilità e il calendario di attuazione*, è evidente il bisogno di ulteriori lavori in merito alla proposta. Il Comitato è invitato a prendere atto di questa relazione sullo stato di avanzamento e a trasmetterla al Consiglio EPSCO del 30 novembre 2009.

---

---

<sup>7</sup> Questi documenti saranno distribuiti a tempo debito.